



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

**SEZ. IV – ESEC. IMMOBILIARI – G.E. DOTT. LAUROPOLI GIUSEPPE
PROCEDURA ESECUTIVA N. 1230.2015 R.G.E.
CUSTODE GIUDIZIARIO I.V.G. DI ROMA TEL 06/83751500 MAIL
IMMOBILIARE@IVGROMA.IT**



AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

V ESPERIMENTO RINNOVATO



L'Avv. Giuseppe Russo, Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 02.07.2019 e successiva seconda proroga del 09.03.2026

AVVISA CHE

presso la sala aste del gestore della vendita Zucchetti Software Giuridico S.r.l., sita in Roma, Via Lucrezio Caro, 63, e tramite il portale dello stesso www.fallcoaste.it – **il giorno 23 giugno 2026, alle ore 9:00**, avrà luogo l'esame delle offerte e la



VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni



LOTTO UNICO



Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà del compendio immobiliare sito nell'Agro Romano in zona Casalotti (XIV Municipio), con accesso dalla Via di Boccea, 922, che comprende n. 3 fabbricati oltre a terreni agricoli circostanti, investiti a colture di diversa tipologia (seminativo, pascolo bosco ceduo, orto irriguo e altro). E, più precisamente:




1) edificio adibito ad abitazione (ex casa colonica) e realizzato agli inizi del 1900, che si sviluppa su due livelli ed è composto da n. 2 stanze e servizi al piano terra e n. 4 stanze, bagno e luogo igienico al piano primo, per una superficie commerciale di mq. 286,00.

Al momento del sopralluogo, si presentava in uno stato di parziale abbandono e degrado, sia per quanto attiene le facciate esterne, le finiture (tinteggiature pareti/soffitto, rivestimenti di bagni e cucina, pavimentazione ecc.), i serramenti (interni ed esterni) e gli impianti (elettrico, idrico-sanitario e termo-idraulico).

Censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio 336, P.lla 45, Sub. 2, z.c. 6, cat A/2, cl. 4, cons 8,5 vani, r.c. € 1.009,67;

2) edificio connesso all'attività agricola (stalla) e realizzato agli inizi del 1900, che confina (a mezzo della propria parete sud) con l'abitazione, ha un'altezza inferiore alla stessa e sviluppa una superficie commerciale di mq. 474,00.

Al momento del sopralluogo, versava in stato di parziale abbandono e non era utilizzato per il ricovero degli animali, ma adibito a magazzino/deposito di materiale vario.



Censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 45, Sub. 501, z.c. 6, cat. D/10, r.c. € 1.824,00;

3) edificio connesso all'attività agricola (agriturismo) e realizzato negli anni '30, che è posizionato su un'area più interna rispetto all'ingresso ed era in origine adibito a fienile. E' stato oggetto di un recente e radicale intervento di ristrutturazione e consolidamento, per essere convertito in agriturismo.

La sagoma dell'involucro edilizio non ha subito sostanziali modifiche: dal punto di vista architettonico si evidenzia il nuovo ballatoio di accesso ai n.5 alloggi (prospetto ovest) e i relativi n. 5 balconi (prospetto est).

Il volume dell'ex fienile è ora ripartito su due livelli, con la creazione di un locale per la ristorazione, e uno soprastante riservato agli alloggi con bagno interno, raggiungibile da una rampa esterna; il tutto per una superficie commerciale complessiva di 318,00 mq.

L'intervento di ristrutturazione ha richiesto, oltre al consolidamento delle fondazioni di sostegno alla muratura perimetrale, anche il contributo di una nuova struttura portante per la realizzazione dell'impalcato (alloggi).

Censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 45, Sub. 502, z.c. 6, cat. D/10, r.c. € 390,00.

4) terreno a seminativo, bosco ceduo e pascolo arborato, della superficie di mq 11.000; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 37; Seminativo/4, sup. mq. 440, R.D./R.A. € 2,26 /1,25; Bosco ceduo/3, sup. mq 7.625, R.D./R.A. € 6,62/1,97; Pascolo arborato/3 sup. mq 2.935, R.D./R.A. € 2,25/1,52;

5) terreno a seminativo, della superficie di mq 12.610; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 38; Seminativo/4, sup. mq 12.610, R.D./R.A. € 81,86/35,82;

6) terreno a seminativo e pascolo, della superficie di mq 5.880; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 39; Seminativo/1, sup. mq 3.080, R.D./R.A. € 43,62/19,88; Pascolo/3, sup. mq 2.800, R.D./R.A. € 1,57/1,01;

7) terreno a seminativo e pascolo arborato della superficie di mq 4.460; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 41; Seminativo/1, sup. mq 634, R.D./R.A. € 8,98/4,09; Pascolo arborato/3, sup. mq 3.826, R.D./R.A. € 2,93/1,98;

8) terreno a seminativo e bosco ceduo, della superficie di mq 7.030; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 42; Seminativo/4, sup. mq. 1.206, R.D./R.A. € 7,83/3,43; Bosco ceduo/3, sup. mq. 5.824, R.D./R.A. € 5,05/1,50;

9) terreno a seminativo, della superficie di mq 9.040; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 44; Seminativo/3, sup. mq 9.040, R.D./R.A. € 72,55/35,02;

10) ente urbano, corte pertinenziale dei fabbricati, della superficie di mq. 8.240; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 45; Ente urbano, sup. mq 8.240;

11) terreno a orto irriguo, della superficie di mq 10.310; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 46; Orto irriguo/1, sup. mq 10.310, R.D./R.A. € 483,37/186,36;

12) terreno a seminativo e pascolo, della superficie di mq 1.100; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 107; Seminativo/1, sup. mq 1.099, R.D./R.A. € 15,56/7,09; Pascolo/3, sup. mq 1, R.D./R.A. € 0,01/0,01;

13) terreno a orto irriguo, della superficie di mq. 3.380; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 108; Orto irriguo/1, sup. mq 3.380, R.D./R.A. € 158,29 / 61,10;

14) terreno a seminativo irriguo, della superficie di mq. 26.600; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 2611; Seminativo irriguo/2, sup. mq 26.600, R.D./R.A. € 558,92/226,67;

15) terreno a seminativo irriguo, della superficie di mq 19.800; **censito al C.T.** del medesimo Comune al Foglio 336, P.IIa 2612; Seminativo irriguo/2, sup. mq 19.800, R.D./R.A. € 417,06 / 168,73.

Confini: il terreno oggetto dell'esecuzione è un'area di forma trapezoidale, delimitata a est da un corso d'acqua denominato "Rio Galeria", che scorre parallelamente all'adiacente Via della

Storta, a sud dalla Via di Boccea e per i restanti lati da altri appezzamenti individuati al Catasto Terreni al Foglio 336 - part. 31, 33, 34, 35, 36, 40, 43 e 1235, s.a.

Come evidenziato nella relazione dell'Esperto stimatore, dal punto di vista orografico l'area è particolarmente movimentata: dalla vasta porzione pianeggiante di circa 5 ettari che costeggia Via della Storta e parte della Via di Boccea (part. 2611, 45, 46 e 108), superati i fabbricati e procedendo verso ovest si sale per un canalone (part. 41) che costeggia a destra un vasto promontorio ricco di vegetazione (part. 37) e a sinistra una fascia boschiva (part. 44). Superato un dislivello di circa 20m si giunge su di un altopiano in leggera pendenza (part. 38). Da segnalare che tra il fabbricato principale, costituito da casale e stalla, e l'ex fienile, è ancor oggi presente un antico fontanile in pietra rappresentato anche sull'estratto di mappa, ove viene riportato anche un ulteriore manufatto, posto all'estremità nord della particella 45, una porcilaia andata distrutta nel tempo.

L'area riveste un interesse sotto il profilo archeologico, in quanto nel terreno (part. 46), a una profondità di circa 1,50 m dal piano di campagna, è presente un tratto di basolato dell'antica via Cornelia, strada consolare romana che collegava Roma a Cerveteri e, all'ingresso del compendio, è esposto un "cippo funerario" sempre di epoca romana.

Si rimanda al contenuto dei due certificati di destinazione urbanistica depositati quale allegato 4 alla Relazione tecnica di Ufficio del 05.05.2017 e si evidenzia che:

- con nota indirizzata all'Esperto stimatore, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma precisava che *"la suddetta area non è stata sottoposta finora a vincolo archeologico diretto ai sensi della Parte II, Titolo I, art. 13 e ss. del D.o L.vo 42/2004 (c.d. "Codice dei Beni Culturali"), ma ricade invece in area sottoposta a vincolo archeologico-paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del suddetto Codice, artt. 134, comma 1, b, e 142, comma 1, punto m, come indicato nella tavola B 24 del P.T.P.R."*. La suddetta Soprintendenza Speciale, comunicava che *"effettuati gli opportuni sopralluoghi, sta predisponendo la dichiarazione di interesse culturale per i tratti di basolato e per i reperti mobili conservati nel compendio in oggetto"*;
- con il Decreto del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per il Lazio relativo al dispositivo di tutela archeologica diretta sull'area – n. di repertorio SR-LAZ 93 del 06/07/2020 – acquisito agli atti dell'Ufficio con prot. n. SS-ABAP-RM 28530 del 08/07/2020, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii, l'immobile distinto in Catasto del Comune di Roma al F. 336, p.lle 2612 parte, 45 parte, 108 parte, 46 parte, veniva dichiarato di interesse particolarmente importante e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella normativa vigente;
- con il Decreto del Segretario Regionale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio del Ministero della Cultura relativo al dispositivo di tutela archeologica diretta sull'area in oggetto e di prescrizioni di tutela indiretta n. di repertorio SR-LAZ 256 del 30/12/2021 – acquisito agli atti dell'Ufficio con prot. n. SS-ABAP-RM|04/01/2022|0000484-P -, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii, gli immobili distinti in Catasto del Comune di Roma al Foglio 336, particelle 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 parte; 45 sub 2 (c.f.); 45 sub 501 (c.f.); 45 sub. 502 (c.f.); 46 parte, 107, 108 parte, 2612 parte, sono stati dichiarati di interesse particolarmente importante e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nella normativa vigente;
- con il medesimo Decreto, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei confronti degli immobili distinti in Catasto del Comune di Roma al al Foglio n. 336, part.lla 2611, sono state dettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) Si fa divieto di effettuare:
 - Costruzioni a carattere permanente di qualunque genere e tipo.

- Aratura, uso del ripper e coltivazione di specie vegetali erbacee e/o arboree con apparato radicale invasivo che richieda una piantumazione, un'escavazione o un movimento terra ad una profondità superiore ai 30 cm di profondità dal piano di campagna.

2) Si fa divieto senza previa autorizzazione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma di effettuare:

- Qualunque attività di scavo, ivi comprese quelle necessarie per lavori di pubblica utilità (messa in opera di cavi sotterranei, condutture idriche e fognanti, illuminazione, etc.) e per la piantumazione di eventuali alberature;

- Qualunque intervento che comporti un'alterazione dello stato dei luoghi e dell'ambiente attuale, anche ai fini della valorizzazione dell'area;

- Costruzioni a carattere non permanente;

3) Dovranno essere concordate con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma:

- Le specie arboree e arbustive da mettere eventualmente a dimora.

Si precisa che, in base al D. l.vo 22.012004, n. 42, è prevista a favore del Ministero o della Regione o di altro ente pubblico territoriale interessato la facoltà di acquisto in via di prelazione, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di trasferimento.

L'emanando decreto di trasferimento sarà, come per legge, sospensivamente condizionato all'esercizio della prelazione delle autorità competenti. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla denuncia di trasferimento del bene ai sensi dell'art. 59 del D. l.vo sopra citato, eleggendo domicilio presso il delegato o incaricando quest'ultimo di procedere alla comunicazione di legge per suo conto, indicando in essa espressamente che, in caso di esercizio della prelazione, dovrà essere versato quanto dovuto alla procedura esecutiva. In pendenza del termine per l'esercizio della prelazione, l'aggiudicatario non potrà ottenere l'immissione in possesso.

Regolarità edilizia e urbanistica: sotto il profilo edilizio, la Relazione peritale in atti evidenzia che:

- i tre fabbricati sono preesistenti alla legge quadro urbanistica n. 1150 del 1942;

- in relazione all'attuale possibilità di accedere dalla stalla direttamente all'abitazione, si richiama la previsione di cui al punto 6.5.1 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08 - Testo Unico per la Sicurezza -, per cui *"Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione"*;

- l'intervento di riconversione del fienile in agriturismo, è avvenuto con progetto presentato presso il Comune di Roma in data 16/07/2003 - prot. 3661, successiva *"Autorizzazione per l'esercizio di attività agrituristica"* prot. QA6208 del 12/10/2004 e proseguito con D.I.A. del 12/08/2008 - prot. 38146 presentata presso lo "Sportello Unico per le Attività Ricettive per l'esecuzione di *"Opere di completamento autorizzate con prot. QA6208"* e successiva integrazione per la progettazione di *"Nuovi tipi edilizi"* del 19/10/2010, fino al collaudo dell'opera avvenuto in data 17/10/2013. A oggi, è ancora in essere l'intervento per la realizzazione di un bagno per disabili, avviato tramite *"C.I.L.A. - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata"* presentata il 24/04/2014 presso il Municipio XIV del Comune di Roma con prot. 39330.

A seguito di consultazione presso lo sportello dell'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma, non sono risultate istruite pratiche per immobili siti in Via di Boccea 922: l'immobile dunque risulta regolare per la legge n° 47/1985.

L'Ing. Emilio Acernese ha potuto verificare la sostanziale corrispondenza tra la descrizione dei terreni oggetto del titolo di provenienza con quella di cui all'atto di pignoramento.

A seguito di sopralluogo, è stata riscontrata:

- la mancata corrispondenza del prospetto ovest dell'immobile censito al Catasto Fabbricati al sub 2 con la planimetria catastale e la modifica di alcune tramezzature interne (abitazione);

- la mancata corrispondenza dei prospetti dell'immobile censito al Catasto Fabbricati al sub 501 con la planimetria catastale e la modifica di alcune tramezzature interne (stalla);
- il mancato aggiornamento della planimetria e visura catastale dell'immobile censito al Catasto Fabbricati al sub 502 (l'ex fienile, su un unico livello, oggi ristrutturato e trasformato in agriturismo, su due livelli).

Formalità non cancellabili con il decreto di trasferimento: il compendio risulta gravato dall'atto unilaterale d'obbligo edilizio, a favore del Comune di Roma, trascritto il 05.08.2004 presso la Conservatoria di Roma ai nn. 93122/59464.

Stato di occupazione: il compendio è stato rinvenuto nella detenzione di un soggetto terzo, in forza del contratto di affitto di fondo rustico, stipulato in data 02.05.2007 e registrato in data 24.05.2007 presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 al n. 8737 Serie 3, non più opponibile alla procedura in quanto non trascritto e con un canone integrante la fattispecie prevista dall'art. 2923, III comma, c.c.. Una porzione del compendio stesso è nella disponibilità della parte esecutata ed è adibita ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare.

E' stato emesso l'Ordine di liberazione, la cui esecuzione è differita al momento dell'aggiudicazione e su istanza dell'aggiudicatario.

Il tutto viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto come meglio descritto nell'elaborato peritale in atti, cui si rimanda.

al valore d'asta di euro 501.780,48 (cinquecentounomilasettecentottanta/48)

offerta minima euro 376.335,36 (trecentosettantaseimilatrecentotrentacinque/36)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

Euro 20.000,00 (ventimila/00)

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' ASINCRONA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 ¹

Art. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.



Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in bollo²) potranno essere presentate **unicamente dall'offerente** (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) **o dal procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c.**, sino alle **ore 23.59** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip .p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo Pec del Ministero della Giustizia **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**. **Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).**

A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell'offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015³.

L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore Pec del Ministero della Giustizia;



Art. 14

DEPOSITO E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA AL GESTORE PER LA VENDITA TELEMATICA

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

² Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

³ Detta modalità di trasmissione dell'offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;



In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- l) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;
- m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione⁴;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste⁵;
- p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- a) copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni;
- b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per

⁴ Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

⁵ Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o al procuratore legale depositante.

errori di digitazione del CRO) – l’offerta sarà dichiarata inammissibile;

c) se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l’offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale, nell’ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;

e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell’altro coniuge a titolo personale;

h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc., effettuate in separato modulo;

i) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica.⁶

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente cauzioni intestato al Tribunale di Roma, con il seguente codice IBAN IT83P0832703399000000310104; e con unica causale “ASTA” (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto.

5. IRREVOCABILITÀ DELL’OFFERTA

Salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte all’orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno ed all’ora indicati nell’avviso di vendita; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l’area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l’offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell’avviso per l’inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

⁶ La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l’inammissibilità dell’offerta ma l’avvio delle procedure di recupero coattivo.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al precedente n. 12), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ovvero, in loro difetto, non sussistano i presupposti di cui all'art. 572, 3° c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.



[B]

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi



delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia:

a) dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;

b) dal custode mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato⁷ nonché sul sito www.tribunale.roma.it;

c) dal custode sarà pubblicata, altresì, la documentazione di cui al punto b) sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Roma al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti;

d) dal custode mediante pubblicazione sui siti internet Casa.it e Idealista.it per il periodo di almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet e www.tribunale.roma.it ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva".

AFFIDA

L'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti *b* e *c* alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

a. a curare, su ordine del custode, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e dell'elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in rotazione presso l'ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Roma (www.tribunale.roma.it); nonché (nei modi e nei tempi su indicati) a pubblicare l'avviso sui siti Internet Casa.it e Idealista.it, tramite il sistema "Rete Aste Real Estate";

b. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di

⁷ I siti internet dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di Roma alla data di emissione della presente delega sono: www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it, www.fallcoaste.it

- tutta la documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;
- c. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;
- d. il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la vendita, tramite l'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa all'inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti di pubblicità legale in base all'art. 490 c.2 c.p.c., alla loro durata ed agli eventi significativi, in base all'art. 7 del D.M. 31/10/2006;

DISPONE

che il Custode:

- a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità. Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica tramite le apposite funzionalità di "invio telematico" disponibili nelle aree riservate dei siti dei gestori o tramite posta elettronica⁸;
- b. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sui siti internet;
- c. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;
- d. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore della vendita, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esegutate, alle parti debentrici qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art.602 e ss. c.p.c.;
- e. invii al delegato a mezzo pec almeno 7 giorni prima della vendita copia conforme delle comunicazioni dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- f. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto tempestiva richiesta a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell'offerta, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di titolo per l'esecuzione forzata per rilascio del decreto di trasferimento. ■ g. attuare la liberazione in favore dell'aggiudicatario, su richiesta del medesimo, ai sensi del novellato art. 560 VI co.;
- g. Vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008 e del Regolamento (UE) 2016/679.

P O N E

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della

⁸ Alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (tel. 058620141, email: pubblicazione@astegiudiziarie.it); alla società Edicom Finance S.r.l. (tel. 0415369911, email: info.roma@edicomsrl.it); alla società Zucchetti Software Giuridico S.r.l. (tel. 0444346211, email: aste@fallco.it)

procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

AUTORIZZA

il Gestore della vendita designato ad accedere al conto cauzioni per gli adempimenti allo stesso affidati.

RENDE NOTO

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per i casi diversi da quello di cui all'art. 560, 3° co. c.p.c., sarà emesso solo su istanza dell'aggiudicatario da far pervenire al custode con le forme di cui al periodo che precede; in ogni caso, all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avanzare richiesta di attuazione a spese della procedura del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma c.p.c. con istanza a mezzo mail e/o PEC al professionista delegato, a cui si darà corso a mezzo del custode giudiziario, previa notifica o comunicazione del decreto di trasferimento completo delle modalità stabilite dal Giudice per la chiesta attuazione ex art. 560 c.p.c, ultimo comma ai periodi dal secondo al settimo, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, emesso privo della apposita disciplina dell'attuazione ex art. 560 c.p.c. potrà essere eseguito esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dei gestori della vendita e www.tribunale.roma.it;

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

A V V E R T E

a) che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

b) che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.

I N F O R M A

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richieste al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita; quest'ultimo potrà fornire assistenza alla compilazione e deposito dell'offerta al numero di *help desk* 0444/346211, a mezzo mail asteroma@fallco.it o presso la sala d'aste suindicata.

Roma, 10 aprile 2026

Il Professionista Delegato
Avv. Giuseppe Russo